

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **MANIERI, ACONE, FRANZA**
e **FERRARA Pietro**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 MARZO 1991

Norme in materia di congedi parentali

ONOREVOLI SENATORI. - L'esigenza di una applicazione più estesa dei criteri di parità informatori della legge 9 dicembre 1977, n. 903 in materia di congedi parentali e di tutela della maternità delle lavoratrici autonome era già stata prevista nel Piano di azione nazionale elaborato dalla Commissione nazionale per la realizzazione della parità tra uomo e donna in collaborazione con le responsabili femminili dei partiti, dei coordinamenti femminili dei sindacati, con l'associazionismo femminil-femminista e con il movimento delle donne, presentato l'8 marzo 1986, dall'allora Presidente del Consiglio dei ministri Bettino Craxi, e approvato dal Consiglio dei ministri il 12 dicembre 1986. Parte di questo articolato era già stata inserita nella proposta di legge

sulla riforma del diritto di famiglia, presentata il 27 luglio 1987 alla Camera dei deputati (Atto Camera n. 1230).

Riteniamo utile, al fine di meglio evidenziare questa tematica, presentare sul punto uno specifico e più ampio disegno di legge.

La citata legge n. 903 del 1977 ha introdotto la possibilità che i padri, in alternativa alle madri, possano usufruire dei permessi previsti per queste in occasione della nascita o della malattia di un figlio ma non ha tuttavia garantito una completa parità. Infatti non vi è previsto nè che il padre possa usufruire del congedo obbligatorio in caso di morte o di grave invalidità della madre, o di affidamento esclusivo del figlio al padre, nè il riconoscimento al padre

adottivo degli stessi diritti riconosciuti alla madre adottiva, in alternativa a lei. Infine i diritti relativi ai congedi parentali sono dalla legge riconosciuti al padre lavoratore soltanto se la madre è una lavoratrice dipendente che ne fa rinuncia, e non per diritto proprio quale padre: in tal modo il lavoratore non può usufruirne quando la madre del bambino è una lavoratrice non dipendente.

Se auspichiamo una società nella quale gradualmente siano superati i tradizionali ruoli dell'uomo e della donna nella famiglia e nella società, dobbiamo anche riconoscere una giusta e pari tutela della paternità.

Abbiamo pertanto previsto al capo I la modifica degli articoli 6 e 7 della legge n. 903 del 1977, riconoscendo per legge quanto già affermato dalla Corte costituzionale, con la sentenza n. 1 del 1987, che ha giustamente dichiarato l'illegittimità della norma che non consentiva al padre di usufruire del congedo nei primi tre mesi di vita del bambino in caso di morte o di grave invalidità della madre, così come previsto nella proposta di direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 22 novembre 1983 e nel programma di azione 82/85 della CEE.

Si è voluto inoltre entrare nell'ottica di ampliare i congedi parentali (almeno fino al compimento del secondo anno di vita del bambino) e ciò sia per un graduale superamento dei ruoli tradizionali dell'uomo e della donna, sia per permettere ad entrambi i genitori di esercitare il loro dovere di garantire un'adeguata cura dei figli nel periodo più delicato e difficile.

Analogamente scelta abbiamo effettuato anche per quanto riguarda la tutela della maternità delle lavoratrici autonome.

Sul punto rileviamo che la legislazione italiana prevede soltanto la situazione delle lavoratrici dipendenti (impiego pubblico e privato), ma non considera affatto le lavoratrici autonome, salvo che per disposizioni marginali (quali le indennità integrative dell'assegno di natalità stabilite su base regionale e non per tutte le categorie di lavoratrici autonome) e comunque escluse le libere professioniste. Se si considera che grandissima parte dell'economia del nostro Paese si basa sul lavoro autonomo e che la partecipazione delle donne ad esso è sempre più consistente, la mancata previsione di una tutela legislativa della maternità appare come una gravissima lacuna che colpisce una rilevante parte della popolazione femminile.

La situazione è tanto più grave se si tiene conto che la lavoratrice autonoma organizza da sola il proprio lavoro, sostenendone i relativi costi (azienda, studio professionale) e che nel periodo in cui è impossibilitata ad attendere alla occupazione lavorativa per maternità non solo le vengono meno gli introiti economici, ma continua ad essere oberata dai costi della struttura nella quale è inserita la sua attività produttiva.

Abbiamo pertanto previsto l'introduzione per legge dell'obbligo per gli enti previdenziali di comprendere, tra le loro prestazioni, contributi assistenziali speciali destinati alle lavoratrici autonome madri, oltre alla considerazione del periodo di maternità ai fini dell'anzianità professionale.

DISEGNO DI LEGGE

—

CAPO I.

CONGEDI PARENTALI

Art. 1.

1. All'articolo 6 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Tali diritti possono essere goduti dal lavoratore adottante, in alternativa alla madre».

Art. 2.

1. Dopo il primo comma dell'articolo 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, è inserito il seguente:

«La lavoratrice o il lavoratore hanno diritto di assentarsi da lavoro trascorso il periodo di astensione facoltativa di cui al primo comma fino al compimento del secondo anno di vita del bambino, con diritto alla conservazione del posto di lavoro, senza diritto ad alcuna indennità giornaliera di retribuzione».

Art. 3.

1. Dopo l'articolo 7 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, è inserito il seguente:

«Art. 7-bis. - 1. Il lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro nei primi tre mesi dalla nascita del figlio in caso di morte o di grave invalidità della madre, nonchè in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre e di non convivenza con la madre.

2. Si applica il trattamento economico previsto dal primo comma dell'articolo 15 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204».

Art. 4.

1. Dopo l'articolo 7-*bis* della legge 9 dicembre 1977, n. 903, è inserito il seguente:

«Art. 7-*ter.* - 1. I diritti di cui agli articoli 7 e 7-*bis* sono riconosciuti al padre lavoratore anche nella ipotesi in cui la madre del bambino non sia lavoratrice dipendente, previa documentazione della non titolarità, da parte della madre del bambino, del diritto di astensione dal lavoro».

CAPO II.

TUTELA DELLA MATERNITÀ
DELLE LAVORATRICI AUTONOME

Art. 5.

1. Alle imprenditrici e libere professioniste iscritte negli albi dei rispettivi ordini professionali è corrisposta per i periodi considerati dalla legge di astensione obbligatoria dal lavoro per maternità, una indennità giornaliera pari all'80 per cento del reddito medio giornaliero di lavoro autonomo risultante dalla dichiarazione dei redditi percepiti nell'anno precedente l'inizio del periodo suddetto e comunque non superiore alla misura massima stabilita con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Tale periodo di maternità deve essere computato ai fini dell'anzianità professionale.

Art. 6.

1. L'indennità di maternità di cui all'articolo 5 viene erogata dall'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS) a seguito di apposita domanda su carta libera, corredata da un certificato medico rilasciato dall'unità sanitaria locale competente per territorio, attestante la data di inizio della

gravidanza e quella presunta del parto ovvero dell'aborto spontaneo o terapeutico.

2. In caso di adozione o di affidamento preadottivo ai sensi del Capo III della legge 4 maggio 1983, n. 184, spetta un'indennità di maternità, sulla base di idonea documentazione, per tre mesi successivi all'effettivo ingresso del bambino nella famiglia, sempre che, in ogni caso, non abbia superato i sei anni di età.

3. L'INPS provvede d'ufficio agli accertamenti amministrativi necessari.

CAPO III.

COPERTURA FINANZIARIA

Art. 7.

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 5 si provvede con un contributo annuo di lire 140.000 per unità attiva iscritta alle casse di previdenza delle rispettive categorie professionali.

Art. 8.

1. Al fine di assicurare l'equilibrio della gestione previdenziale, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il consiglio d'amministrazione dell'INPS, con proprio decreto stabilisce le variazioni del contributo di cui all'articolo 7.